



COMUNE DI LUSIA

PROVINCIA DI ROVIGO

↑
Fust. n° 198
Del. 15/03/17
AL 30/03/17

Prot. n° 1169

ORDINANZA DEL SINDACO N. 05 DEL 14.03.2017

**OGGETTO: Provvedimenti per la lotta obbligatoria alle infestazioni da
"processionaria del pino" - "Thaumetocampa Pityocampa".**

L'anno duemiladiciassette addì 14 del mese di marzo, il Sindaco, PRANDO LUCA

Premesso che:

- ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 30/10/2007 è obbligatoria la lotta alla Processionaria del pino ("Thaumetocampa Pityocampa"), parassita infestante di tutte le specie di pino nonché delle conifere in genere, da parte dei detentori di tali alberature, siano essi Enti pubblici o soggetti privati;

- la processionaria del pino costituisce una serie minaccia per la produzione e/o la sopravvivenza della popolazione arborea e rappresenta altresì un rischio anche per la salute pubblica in quanto i peli delle sue larve sono fortemente urticanti e pericolosi al contatto, sia cutaneo che delle mucose degli occhi e delle vie respiratorie, soprattutto in soggetti particolarmente sensibili o nei confronti di animali domestici;

Constatata la presenza sul territorio Comunale, sulla base di segnalazioni ed accertamenti effettuati, di nidi della "Processionaria del pino" e la continua diffusione del parassita;

Valutata quindi la necessità di adottare, in via cautelativa, idonei provvedimenti per prevenire e contrastare lo sviluppo e la diffusione del parassita, che costituisce un serio rischio per il patrimonio arboreo cittadino sia pubblico che privato, ed inoltre a tutela della salute pubblica per evitare con la discesa delle larve nella stagione primaverile l'insorgenza di sintomatologie allergiche nei soggetti sensibili;

Considerato che il Comune, sulla base di segnalazioni pervenute ed accertamenti espletati, ha già effettuato alcuni interventi di disinfestazione per la lotta alla processionaria, relativamente ad alcune alberature insistenti su aree pubbliche o di proprietà comunale;

Ritenuto necessario pertanto rafforzare quanto già stabilito dalla normativa ministeriale attraverso apposito provvedimento atto a contenere la proliferazione della cosiddetta "Processionaria del pino";

Vista la L. 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

Visti gli artt. 7 bis e 50 c. 5 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. 19/08/2005 n. 214 e ss.mm.ii.;

Visto il D.M. 30/10/2007 "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino";

ORDINA

a tutti i PROPRIETARI E/O CONDUTTORI di aree verdi ed agli AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO che abbiano in gestione aree verdi private sul territorio comunale:

- Di porre in essere, a partire dall'inizio della stagione primaverile e comunque entro il mese di giugno di ogni anno solare, tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà, al fine di accertare l'eventuale presenza di nidi della "Processionaria del pino" (i nidi si presentano normalmente in forma di grosse masse simili alla seta di color bianco-grigio e sono localizzati soprattutto sui rami più alti ed esterni) ovvero delle sue forme larvali (bruchi);
- Nel caso in cui, a seguito delle verifiche ed ispezioni di cui al punto precedente, venisse riscontrata la presenza del parassita in parola, gli stessi soggetti obbligati dovranno immediatamente intervenire, a propria cura e spese, rivolgendosi a ditte specializzate, operando l'asportazione meccanica mediante taglio dei rami infestati e la successiva bruciatura degli stessi, avendo cura di operare con la massima cautela per evitare il contatto con i peli urticanti delle larve di "Processionaria del pino" e/o dei nidi;

AVVERTE

- Che le spese per gli interventi di cui sopra sono a totale carico della proprietà interessata;
- Che è fatto assoluto divieto di depositare i rami con nidi di processionaria nel territorio e di immetterli nel circuito della raccolta dei rifiuti, nonché nei cestini portarifiuti presenti sul territorio comunale;

- Che in caso di mancato adempimento, fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del Codice Penale, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis della Legge 267/2000 (sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00) e potrà essere disposta, quale sanzione accessoria, l'esecuzione d'Ufficio degli interventi omessi, con addebito delle relative spese.

RENDE NOTO

- Che ai sensi dell'art. 4 della Legge 241/90, l'Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria è l'Ufficio Tecnico Comunale;
- Che ai sensi dell'art. 5 commi 2° e 3° della Legge 241/90 e ss.mm.ii. il Responsabile del Procedimento è il responsabile dell'U.T.C. nella persona del Sindaco, Prando Luca;
- Che avverso al presente provvedimento è consentito presentare ricorso al T.A.R. Veneto, o in via alternativa al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

DEMANDA

Alla Polizia Locale e alle Forze di Polizia che ne abbiano titolo di verificare il rispetto di quanto previsto dalla presente ordinanza e di procedere alla contestazione di eventuali inadempienze, applicando la sanzione pecuniaria prevista dalla vigente normativa.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga reso noto alla Cittadinanza tramite pubblici avvisi e manifesti, nonché pubblicazione all'Albo Pretorio on - line e nel sito internet del Comune.

Che copia della presente ordinanza venga trasmessa:

- al Comando Corpo Intercomunale Polizia Locale con sede a Lendinara;
- al Comando Stazione Carabinieri di Lendinara.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Dalla sede Municipale, lì 14.03.2017



**IL SINDACO
PRANDO LUCA**